

Contratto di assicurazione contro i danni all'autoveicolo

Mod. ASS.01 ed. 03/2022

COVEA AFFINITY è un brand che si riferisce a
MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles

NISSAN INSURANCE

NISSAN INSURANCE



numeri al vostro servizio

**per attivare le prestazioni di Assistenza
in viaggio 24 ore su 24
per 365 giorni all'anno**

Dall'Italia



Dall'estero: +39 0642115571

**per la gestione dei danni all'autoveicolo
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30**

Dall'Italia



**Dall'estero e da rete mobile: +39 080 2016203
www.mach-1.it**

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA

MMA IARD, S.P.A, RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA

Prodotto : NISSAN INSURANCE polizza collettiva n. 8 426 994

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa all'Assicurato che desidera coprire i rischi che può subire l'autoveicolo entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione



Che cosa è assicurato ?

L'autoveicolo dell'Assicurato dai seguenti rischi:

Garanzie di base:

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Rapina
- ✓ Incendio

Garanzie Opzionali

Secondo le formule e tipi di veicolo

Atti vandalici
Eventi naturali
Assistenza in viaggio
Garanzie accessorie (es. ricorso terzi e rischio locativo)
Collisione
Kasko
Merce trasportata
Valore a nuovo

Sono presenti ulteriori garanzie a scelta dell'Assicurato



Che cosa non è assicurato ?

- ✗ Veicoli non compresi in tipi di veicolo assicurabile
- ✗ Veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente
- ✗ Assistenza in viaggio per i veicoli elettrici
- ✗ Gli apparecchi fonoaudiovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato
- ✗ I danni da circolazione stradale (escluso per Kasko e Collisione)



Ci sono limiti di copertura ?

Principali esclusioni:

- ! Atti di guerra, di insurrezione e di occupazione
- ! Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.
- ! Bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- ! Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo
- ! Dolo, colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi (colpa grave non si applica alla Collisione e Kasko)
- ! Danni provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (si applica alle sole garanzie Assistenza in viaggio, Collisione e Kasko)
- ! Danni provocati dal conducente non abilitato alla guida (si applica alle sole garanzie Collisione e Kasko)

Principali restrizioni :

- ! Le garanzie sono soggette ai limiti e ai scoperti / franchigie indicati nel contratto



Dove vale la copertura ?



L'assicurazione vale in tutta Europa.

Per le garanzie e Assistenza in Viaggio, territorialità secondo specifiche disposizioni contrattuali



Che obblighi ho?

L'assicurato deve:

- L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
- I sinistri debbono essere denunciati entro il termine di tre giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza chiamando al n. 800 085555 (dall'estero o rete mobile +39 0802016203) fax +39 0272010006 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30o alla mail assistenzaclienti@mach-1.it. In alternativa tramite il sito web www.mach-1.it oppure scrivere al Centro Assistenza Clienti in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano.
- presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- Fornire la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica la documentazione necessaria.
- Per la garanzia Assistenza, contattare IMA Servizi S.c.a.r.l. al n. 800 922950 (dall'estero +39 02 24128 386) fax +39 02 24128 245.



Quando e come dove pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile.

Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: assegni bancari, postali o circolari, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, denaro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno indicato sul modulo di adesione, purché il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni.

il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: NISSAN INSURANCE (polizza Collettiva n. 8 426 994)

Data di realizzazione: 24 marzo 2022

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR –Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales - 4 Place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9 al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales - 4 Place de Budapest - 75436 Paris cedex 09

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2 345 895 282.63 euro di cui per capitale sociale 537 052 368 euro e per riserve 1 619 776 434.47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.400.223.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.080.100.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 420% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 189%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 528 091 577.42 euro di cui per riserve 953 400 464.11 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.143.324.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 285.231.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.911% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 478%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono i Veicoli dei clienti di RCI Banque S.A. - Succursale Italiana.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Furto o Rapina:

del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave.

Incendio:

fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Atti Vandalici:

e atti dolosi in genere ad opera di ignoti intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

Eventi Naturali:

bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

Assistenza Stradale:

comprende le seguenti prestazioni: Soccorso stradale e traino – Recupero difficoltoso del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale – Auto in sostituzione – Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero) – Taxi per ritirare l'auto in sostituzione – Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il Veicolo – Recupero del Veicolo – Rimpatrio del Veicolo dall'estero – Invio di un'autoambulanza – Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero) – Medico on line – Spese di Pernottamento in Albergo - Anticipo di denaro all'estero – Anticipo cauzione penale all'estero – Anticipo spese legali all'estero – Interprete all'estero - Autista a disposizione in Italia.

Ricorso Terzi e Rischio Locativo:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza della somma riportata nelle condizioni di assicurazione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
- b. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Danneggiamenti Al Veicolo Conseguenti a Furto o a Rapina Di Cose Non Assicurate:

poste all'interno del veicolo stesso.

Rottura Accidentale dei Cristalli del Veicolo:

Limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione.

Lesioni Subite Dagli Animali Domestici:

La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.

Spese Di Immatricolazione. Annotazione Della Perdita Di Possesso. Procura A Vendere:

In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.

Perdita Della Tassa Di Proprietà

non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.

Danni Al Veicolo A Causa Del Trasporto Di Vittime Della Strada:

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Spese Per Il Rifacimento Delle Chiavi Del Veicolo:

sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

Ripristino Dei Dispositivi Di Sicurezza:

L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.

Spese Di Dissequestro:

sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Spese Di Parcheggio E Custodia:

sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.

Bonus Fedeltà:

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento la Società rimborsa fino a concorrenza della somma riportata nelle condizioni di assicurazione le spese sostenute dall'Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio del veicolo.

La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro.

Garanzie opzionali:**Collisione:**

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. La garanzia copre anche in caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Kasko:

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia copre anche in caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Garanzie Aggiuntive:**2Safe:**

Full: La garanzia è operante in caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

La Società corrisponde un indennizzo, oltre alle somme eventualmente dovute per altre garanzie prestate, in caso di riacquisto in Rete di un altro veicolo, nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a quello perduto.

La Società rimborsa inoltre entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione:

- a) le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- b) il danno relativo alle cose trasportate;
- c) le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo.

La garanzia copre anche in caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Basic: le stesse della copertura Full ad eccezione della perdita per incidente stradale.

Valore A Nuovo:

In caso di danno totale la Società calcola l'indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti per le singole coperture assicurative.

Merce Trasportata:

L'assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell'Assicurato o a lui affidata nell'ambito dell'attività svolta e nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. L'indennizzo viene corrisposto congiuntamente a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo.

La garanzia è operante a condizione che:

- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;

- la merce sia riposta all'interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell'accensione nonché di un sistema di geolocalizzazione "Octotelematics";
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzia esclusivamente in base ai seguenti programmi:

A) FORMULA LIGHT

Furto e Rapina, Incendio.

B) FORMULA FULL

Furto e Rapina, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Assistenza Stradale, Ricorso Terzi e Rischio Locativo, Danneggiamenti al Veicolo Conseguenti a Furto o a Rapina di Cose Non Assicurate, Rottura Accidentale dei Cristalli del Veicolo, Lesioni Subite dagli Animali Domestici, Spese Di Immatricolazione. Annotazione della Perdita di Possesso. Procura A Vendere, Perdita della Tassa di Proprietà, Danni al Veicolo a Causa del Trasporto di Vittime Della Strada, Spese per il Rifacimento delle Chiavi del Veicolo, Ripristino dei Dispositivi di Sicurezza, Spese di Dissequestro, Spese di Parcheggio e Custodia, Bonus Fedeltà.

Alle formule di cui sopra, possono essere aggiunta una o più garanzie opzionali e/o aggiuntive.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

ROTTURA CRISTALLI:

Fanaleria e specchi retrovisori.

VALORE A NUOVO:

i veicoli "usato generico".

MERCE TRASPORTATA:

Il trasporto a titolo oneroso.



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori esclusioni limitatamente alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO E 2SAFE:

- provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico
- danni cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA sono esclusi:

- i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.
- impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Assicurato:

- In caso di riparazione o riacquisto effettuato presso la Rete;

- **FURTO e RAPINA** (compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate):

- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1;
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2.

- **ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI:** 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;

- **COLLISIONE:** € 500,00 per sinistro;

- **KASKO:** 10% col minimo di € 300,00 per sinistro.

b) In caso di riparazione NON effettuata presso la Rete:

- **FURTO e RAPINA** (compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate):

- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1;
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2;
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 3;
- 10% col minimo di € 250,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5.

- **ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI:** 15% col minimo di € 350,00 per sinistro;

- **CRISTALLI:** € 100,00 per sinistro;

- **COLLISIONE:** € 600,00 per sinistro;

- **KASKO:** 15% col minimo di € 450,00 per sinistro.

c) Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.

d) In caso di furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

I Gruppi territoriali sono i seguenti:

GRUPPO	PROVINCE
1	BA, BT, CE, FG, NA
2	BR, MT, SA, TA, TO
3	AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
4	AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PO, PN, PV, SU, SR, TP, VI
5	BZ, FI, UD e tutte le restanti province

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul valore assicurato le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate:

A. Con riacquisto di altro veicolo in caso di danni totali presso la Rete

A.a. Per Veicoli acquistati nuovi

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	20%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 72° mese	55%

A.b. Per gli altri Veicoli

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	10%
Dal 25° mese al 36° mese	20%
Dal 37° mese al 48° mese	30%
Dal 49° mese al 60° mese	40%
Dal 61° mese al 72° mese	50%

B. Senza riacquisto di altro veicolo presso la Rete

B.a. Per Veicoli acquistati nuovi

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	15%
Dal 13° mese al 24° mese	20%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 72° mese	55%

B.b. Per gli altri Veicoli

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	15%
Dal 13° mese al 24° mese	25%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 60° mese	55%
Dal 61° mese al 72° mese	65%

Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.

Qualora l'Autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto.

DANNO PARZIALE.

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo sulla base di quanto segue:

A. Per i veicoli acquistati nuovi:

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	20%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 72° mese	55%

B. Per gli autoveicoli acquistati usati:

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	10%
Dal 25° mese al 36° mese	20%
Dal 37° mese al 48° mese	30%
Dal 49° mese al 60° mese	40%
Dal 61° mese al 72° mese	50%

C. Per gli autoveicoli c.d Usato Generico:

il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.

Per la carrozzeria, selleria, vetri o cristalli: In caso di riparazione in Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, non si terrà conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Per le parti Meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni:

- a) Per i veicoli c.d. "Usato Generico": il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.
- b) Per gli altri veicoli: si applicherà la seguente tabella:

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	15%
Dal 13° mese al 24° mese	25%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 60° mese	55%
Dal 61° mese al 72° mese	65%

Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.

Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI, Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano. (MI), tramite il sito web www.mach-1.it, tel.: +39 0802016203, numero verde: 800 085 555, fax +39 02 0272010006, email assistenzaclienti@mach-1.it. fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.

(Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30).

IN CASO DI DANNO TOTALE, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti;
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;

	<p>5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;</p> <p>6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.</p> <p>IN CASO DI FURTO o RAPINA, INCENDIO O ATTO VANDALICO l'Assicurato deve: presentare entro 3 giorni denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.</p> <p>In caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.</p> <p>NEL CASO DI DANNO PARZIALE l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi presso la Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie.</p> <p>Per Rete si intendono le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI e la rete autorizzata.</p> <p>E' quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI per avere l'indicazione sulla rete autorizzata più vicina.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA STRADALE l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde 800 922950, tel. +39 02 24128 386 – fax +39 02 24128 245.</p> <p>Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta.
Rimborso	<p>L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se è praticato lo sconto per la durata poliennale del contratto, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte. - Se non è praticato lo sconto per la durata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte. - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia. La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.

	- In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
--	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquisto del veicolo acquistato usato, "veicoli km 0", "Auto Demo" e "Buy back", e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione per i veicoli "usato generico".</p> <p>Il contratto non prevede tacito rinnovo.</p> <p>Non ci sono periodi di carenza delle coperture.</p> <p>Non sussistono differenziazioni in termini di durata per la singola copertura.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.</p> <p>La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.</p>
Risoluzione	<p>- Se è praticato lo sconto per la durata poliennale del contratto, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni.</p> <p>- Se non è praticato lo sconto per la durata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni</p> <p>- Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come "consumatori".</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>La persona fisica o giuridica che sia Proprietario (ovvero l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di autovetture e autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico di qualsiasi marca:</p> <ol style="list-style-type: none"> veicoli di marca Renault, Dacia, Nissan, Infiniti acquistati nuovi purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro 130.000. I veicoli "km 0", "Auto Demo" e "Buy back" sono equiparati ai veicoli nuovi; veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000; veicoli usati, denominati "usato generico" con un valore non superiore a Euro 50.000, purchè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso. <p>Il valore assicurato è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui ai punti a) e b, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati; - al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico", di cui al punto c). 	

Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammontare dell'IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al trentacinque,25 % del premio lordo pagato dal cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Mach1 Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano, Telefono +39 02 30465068 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax +39 02 62654254 – email: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it
All'IVASS	La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales - 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione. Il contratto di assicurazione.

Certificato di assicurazione / Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione. Il documento che riporta:

i dati anagrafici dell'Assicurato;

i dati identificativi del veicolo;

la data di immatricolazione del veicolo;

le garanzie prestate;

decorrenza e scadenza della garanzia;

la sottoscrizione delle Parti.

Collisione. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.

Consumatore. La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Contraente. La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno previsto dal contratto. L'evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia.

Danno totale. Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi dell'art 14.1.

Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia. La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Garanzia. La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente all'ASSISTENZA IN VIAGGIO per garanzia si intende la prestazione di assistenza fornita in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Guasto. Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incidente Stradale. Il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.

Incendio. La combustione, con fiamma che può auto-estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Kasko. I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Legge. Il Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private.

Limite di risarcimento (o massimale). La somma

massima con la quale può essere risarcito il danno.

Merce trasportata. La merce e i materiali trasportati sul veicolo commerciale assicurato, di proprietà dell'Assicurato o a lui affidati, nell'ambito della sua attività, escluso il trasporto a titolo oneroso.

Parti. Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

Polizza. I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Premio. La somma dovuta dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

Proprietario del veicolo. L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Relitto. Il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21.

Residenza. Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

Rete. Le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI nonché la rete autorizzata.

Scoperto. La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società. MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compagnie che assumono il rischio in coassicurazione, del Gruppo MMA.

Tecnica di comunicazione a distanza. Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Terzi. Tutti i soggetti, salvo quelli previsti dall'art. 129 Codice delle Assicurazioni Private.

Valore a nuovo. Estensione di garanzia in base alla quale in caso di danno totale non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti sul valore assicurato previsti dall'art. 14 delle Condizioni di assicurazione.

Veicolo. Il veicolo a motore assicurato e immatricolato al PRA. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili").

art. 1	Oggetto dell'assicurazione	pag.	1-13
	1.1 Clausola di delega.....	pag.	1-13
art. 2	Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio.....	pag.	1-13
	2.1 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio	pag.	1-13
	2.2 Modalità di pagamento del premio.....	pag.	1-13
art. 3	Estensione territoriale	pag.	2-13
art. 4	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	2-13
art. 5	Recesso dal contratto	pag.	2-13
art. 6	Durata del contratto – Proroga tacita	pag.	2-13
art. 7	Imposte e tasse	pag.	2-13
art. 8	Rinvio alle norme di legge	pag.	2-13
art. 9	Oggetto dell'assicurazione	pag.	2-13
	A. Formula FULL	pag.	2-13
	B. Formula LIGHT	pag.	3-13
	Garanzie opzionali: C.COLLISIONE, D.KASKO	pag.	3-13
	Garanzie aggiuntive: E.2SAFE FULL	pag.	3-13
	F.2SAFE BASIC, G.VALORE A NUOVO, H.MERCE TRASPORTATA.....	pag.	4-13
art. 10	Centro Assistenza Clienti	pag.	4-13
art. 11	Valore assicurato	pag.	4-13
art. 12	Danni esclusi	pag.	4-13
art. 13	Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento.....	pag.	5-13
	13 a. in caso di riacquisto o di riparazioni in Rete	pag.	5-13
	13 b. senza riacquisto o con riparazioni fuori Rete.....	pag.	5-13
	13 c. antifurto satellitare non installato o non attivato	pag.	5-13
	13 d. riparazione di cristalli effettuata fuori Rete.....	pag.	5-13
	13 e. limiti di risarcimento.	pag.	5-13
art. 14	Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento	pag.	6-13
	A Danno totale con riacquisto.....	pag.	6-13
	B Danno totale senza riacquisto	pag.	6-13
	C Danno parziale.....	pag.	7-13
	D. Termini per la liquidazione.....	pag.	7-13
art. 15	Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo	pag.	7-13
art. 16	Obblighi in caso di sinistro	pag.	7-13
art. 17	Procedure per la liquidazione del danno	pag.	7-13
	A. Danno totale con riacquisto.....	pag.	7-13
	B. Danno totale senza riacquisto	pag.	8-13
	C. Danno parziale.....	pag.	8-13
art. 18	Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	pag.	8-13
art. 19	Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato	pag.	9-13
art. 20	Recupero del veicolo rubato	pag.	9-13
art. 21	Relitto	pag.	9-13
art. 22	Variazione della residenza del proprietario del veicolo	pag.	9-13
art. 23	ASSISTENZA IN VIAGGIO	pag.	9-13
	23.1 Soccorso stradale.....	pag.	9-13
	23.3 Auto in sostituzione	pag.	10-13
	23.18 Obblighi in caso di sinistro	pag.	11-13
	23.19 Esclusioni	pag.	11-13

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Le clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura autovetture e autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico di qualsiasi marca:

- a. veicoli di marca Renault, Dacia, Nissan, Infiniti acquistati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro 130.000. I veicoli "km 0", "Auto Demo" e "Buy back" sono equiparati ai veicoli nuovi;
- b. veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000;
- c. veicoli usati, denominati "usato generico" di cui all'Art. 1)c. con un valore non superiore a Euro 50.000, purchè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso.

Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.

Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle previste dal programma assicurativo prescelto.

I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

A. FORMULA FULL (garanzia completa) che comprende:

FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ASSISTENZA in viaggio (non operante per i veicoli elettrici), GARANZIE ACCESSORIE,

B. FORMULA LIGHT (in alternativa alla garanzia A.) che comprende:

FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO

C. COLLISIONE (garanzia opzionale)

D. KASKO (garanzia opzionale)

E. 2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)

F. 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)

G. VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva che non può essere prestata per i veicoli "usato generico" di cui all'art. 1)c.

H. MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)

Nel caso in cui nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione o nel Certificato di Assicurazione non vi sia un espresso richiamo alla formula prescelta, si intendono automaticamente operanti le coperture assicurative di cui alla sola garanzia B. FORMULA LIGHT.

1.1 CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte

unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.:	99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1%

Le Società, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 2) MODALITA' PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

2.1 MODALITA' PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurato, dopo aver preso visione della Nota Informativa e delle Condizioni di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All'atto della consegna del veicolo, l'Assicurato versa alla Rete l'importo del premio assicurativo e sottoscrive un Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmato dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione purchè il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- per il programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT
 1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari:
 - Gruppo 1 BA, BT, CE, FG, NA
 - Gruppo 2 BR, MT, SA, TA, TO
 - Gruppo 3 AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
 - Gruppo 4 AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PO, PN, PV, SU, SR, TP, VI
 - Gruppo 5 BZ, FI, UD e tutte le restanti province

- per tutte le coperture assicurative
- 2. marca, tipo e modello del veicolo, limitatamente ai veicoli acquistati nuovi;
- 3. prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli acquistati usati, e valore indicato per un analogo veicolo dalla rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c.;
- 4. durata dell'assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.

2.2 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi a rinnovi di polizze autorizzati) alla società o agli intermediari, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa d'assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. mezzi di pagamento bancario (RID), per i quali l'Assicurato presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie comunicate, ordini di bonifico, mezzi di pagamento postale, sistemi di pagamento elettronico;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.

Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo è contemplato solo l'estero o solo l'Italia.

Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni.

Qualora nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione non sia indicato lo sconto praticato per la durata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come "consumatori".

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. Nei casi sopra riportati, la Società rimborsa quanto dovuto per il tramite di RCI Banque S.A. al netto delle imposte.

L'anno assicurativo viene calcolato in 360 giorni.

Art. 6) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TACITA

L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquisto del veicolo acquistato usato, "veicoli km 0", "Auto Demo" e "Buy back", e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione di cui all'Art. 2 per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c., e ha la durata convenuta caso per caso. In mancanza di disdetta inviata almeno 1 mese prima della scadenza, il contratto s'intende prorogato di anno in anno e trova quindi applicazione quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile.

I programmi assicurativi 2SAFE FULL, 2SAFE BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel relativo Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione, e non sono soggetti a tacita proroga.

Art. 7) IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio.

Art. 8) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

A. FORMULA FULL; B. FORMULA LIGHT;
C. COLLISIONE; D. KASKO; E. 2SAFE FULL;
F. 2SAFE BASIC; G. VALORE A NUOVO; H. MERCE TRASPORATA;

Art. 9) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A INDENNIZZARE I DANNI MATE-

RIALI E DIRETTI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO, NONCHÉ LE SPESE SOSTENUTE A CAUSA DI UNO DEGLI EVENTI INDICATI IN SEGUITO, VERIFICATISI IN EUROPA.

A. FORMULA FULL

- A1. **FURTO O RAPINA** del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all'art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
- A2. **INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
- A3. **ATTI VANDALICI** e atti dolosi in genere ad opera di ignoti intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- A4. **EVENTI NATURALI:** bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
- A5. **ASSISTENZA IN VIAGGIO** (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione).

GARANZIE ACCESSORIE

- A6. **RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO.** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza della somma indicata all'art. 13.e.1, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
- a. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
 - b. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
- A7. **DANNEGGIAMENTI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE** poste all'interno del veicolo stesso.
- A8. **ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DEL VEICOLO** (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione.
- A9. **LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI.** La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
- A10. **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.** In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere

l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.

- A11. **PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ** non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.
- A12. **DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA.** La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
- A13. **SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DEL VEICOLO** sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
- A14. **RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.** L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.
- A15. **SPESE DI DISSEQUESTRO** sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.
- A16. **SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA** sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
- A17. **BONUS FEDELTA'** In caso di furto del veicolo senza ritrovamento la Società rimborsa **fino a concorrenza di € 1.000,00** le spese sostenute dall'Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio del veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l'Assicurato dovrà fornire copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell'indennizzo la documentazione dovrà essere completata con l'IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.

B. FORMULA LIGHT

(applicabile solo all'interno di specifiche Campagne di vendita)

- B1. **FURTO e RAPINA** del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all'art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
- B2. **INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
- B3.

GARANZIE OPZIONALI

- C. COLLISIONE.** Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
- D. KASKO.** Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

GARANZIE AGGIUNTIVE

E. 2SAFE FULL. La garanzia è operante in caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

La Società corrisponde a titolo di indennizzo, oltre alle somme eventualmente dovute per altre garanzie prestate, **€ 1.000,00 in caso di riacquisto in Rete di un altro veicolo**, nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a quello perduto.

La Società rimborsa inoltre:

- fino a € 1.000,00 le spese per cure mediche e ospedaliere** del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- fino a € 250,00 il danno relativo alle cose trasportate;**
- fino a € 100,00 le spese per il rifacimento dei documenti** rimasti a bordo del veicolo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire, oltre a quanto prescritto all'art. 16:

- copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti, di cui alle lettere a) e c);
- la documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate, di cui alla lettera b).

Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazione dovrà essere completata dell' IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.

F. 2SAFE BASIC. E' operativa per i casi previsti dalla garanzia 2SAFE FULL, ed alle stesse condizioni, esclusa la perdita per incidente stradale.

G. VALORE A NUOVO. In caso di danno totale la Società calcola l'indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato previsto dall'art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 13. Questa estensione di garanzia non può essere prestata per i veicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c).

H. MERCE TRASPORTATA. L'assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell'Assicurato o a lui affidata nell'ambito dell'attività svolta, trasportata sui veicoli indicati all'art. 13 e.5. È escluso il trasporto a titolo oneroso. L'indennizzo viene corrisposto congiuntamente a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo. La garanzia è operante a condizione che:

- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all'interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell'accensione nonché di un sistema di geolocalizzazione "Octotelematics";
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.

Art. 10) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Via Roberto Bracco, 6 - 20159 MILANO



(dall'estero e da rete mobile +39 080 2016203)

fax +39 0272010006 - assistenzaclienti@mach-1.it

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

È inoltre possibile, accedendo al sito www.mach-1.it, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali.

Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti. Il Centro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della liquidazione e del pagamento dell'indennizzo, limitando le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato al minimo indispensabile.

Art. 11) VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato è pari:

- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui all'Art. 1)a e 1)b), comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
 - al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c).
- Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammon-

tare dell'IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.

Art. 12) DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie COLLISIONE e KASKO.

Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni:

8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Art. 13) SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie (che restano a carico dell'Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di risarcimento:

SCOPERTI E FRANCHIGIE:

13.a. In caso di riacquisto presso la Rete:

- di altro veicolo nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;

- di altro veicolo anche usato purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto, se quello assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo "usato generico" di cui all'Art. 1)c.;
- oppure in caso di riparazione effettuata dalla Rete:

a.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):

- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);

a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali:

- 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;

a.3. per la garanzia C - COLLISIONE: € 500,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);

a.4. per la garanzia D - KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per sinistro.

13.b. Senza riacquisto di altro veicolo presso la Rete o con riparazioni non effettuate presso la Rete:

b.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):

- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 3 (vedi art. 2);
- 10% col minimo di € 250,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5 (vedi art. 2);

b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali: 15% col minimo di € 350,00 per sinistro;

b.3. per la garanzia C. COLLISIONE:

- € 600,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);

b.4. per la garanzia D. KASKO: 15% col minimo di € 450,00 per sinistro.

13.c. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto

satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.

13.d. Per la garanzia cristalli: € 100,00 per sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la Rete (v. anche art. 13.e.2.).

LIMITI DI RISARCIMENTO:

a. La Società non è tenuta a pagare, per ogni sinistro, indennizzo superiore a:

e.1. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;

e.2. € 520,00 per anno assicurativo per la garanzia rottura dei cristalli, elevati a € 1.000,00 per le autovetture con prezzo di fattura superiore a € 40.000;

e.3. € 420,00 per la garanzia spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;

e.4. € 3.000,00 per anno assicurativo per la garanzia COLLISIONE, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo oppure con riparazione non effettuata presso la Rete.

e.5. € 2.000,00 in misura forfettaria per la garanzia MERCE TRASPORTATA sui veicoli TRAFIC e MASTER, e € 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a trasporto commerciale o promiscuo di persone e cose.

e.6. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie:

- Lesioni subite dagli animali domestici;
- Danni per il trasporto di vittime della strada;
- Spese per il rifacimento delle chiavi;
- Perdita della tassa di proprietà;
- Spese di dissequestro;
- Spese di rimozione e parcheggio;

e.7. € 1.000,00 per la garanzia ripristino dei dispositivi di sicurezza e per la garanzia "Bonus Fedeltà".

Art.14) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE - DEPREZZAMENTO

14.1. DANNO TOTALE

Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto all' art. 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle

tengono conto in modo forfettario— in relazione al tempo trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri veicoli — della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso, o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.

A. CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

A.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

A.b. PER GLI ALTRI VEICOLI

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

Resta inoltre a carico dell'Assicurato l'importo degli eventuali scoperti previsti all'art. 13.

B. SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

B.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

B.b. PER GLI ALTRI VEICOLI

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%

In tutti i casi, qualora la garanzia sia prestata con VALORE A NUOVO, le percentuali di deprezzamento verranno applicate nella misura sopra indicata solo a partire dal termine di durata di detta estensione di garanzia.

Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.

14.2. DANNO PARZIALE

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo sulla base di quanto indicato all'articolo 14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli autoveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c.. il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.

Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:

1. nelle percentuali indicate all'art. 14.1.B.b. per i veicoli acquistati nuovi o acquistati usati;
2. applicando il rapporto indicato nel primo comma per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c..

Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.

Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

Art. 15) DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PER I DANNI AL VEICOLO

L'Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (escluso il sabato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ad un operatore del Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800.085555 (dall'estero e da rete mobile +39 080 2016203), che gli richiederà i dati necessari per la denuncia del sinistro e gli indicherà

rà i documenti da presentare e gli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica oppure tramite il sito internet: www.mach-1.it.

Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all'occorrenza, si metterà in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per ottenere ulteriore documentazione.

Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo superiore al 75% del valore assicurato e nell'ipotesi che il Contraente intenda riacquistare un altro veicolo, il Centro Assistenza Clienti collocherà direttamente con la Rete presso la quale il Cliente riacquista il nuovo veicolo.

Art. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800.085555 (dall'estero e da rete mobile +39 080 2016203), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.

In caso di furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviata anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di danno parziale l'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno

sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Art. 17) PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO (COME INDICATO ALL'ART.13.a.)

In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:

- **nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;**
- **anche usato, se il veicolo assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo "usato generico" di cui all'Art. 1)c., purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.**

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo.

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell'ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall'acquisto del veicolo usato, la copia della fattura. A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell'art. 9.A10 qualora sia prevista questa garanzia):

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

B) DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO

Nel caso l'Assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all'art. 13.

Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.

C) DANNO PARZIALE

In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquida-

zione verrà effettuata dalla Società direttamente alla Rete. L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il solo importo dello scoperto di cui all'art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 14 e rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo alla Rete.

D) TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare delle spese delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.

La liquidazione del danno verrà effettuata tramite bonifico bancario.

Art. 18) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per

tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell' indennizzo:

- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all'art. 17. Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.

Art. 21) RELITTO

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Nel caso in cui l'Assicurato non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione di cui all'art. 17 verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

Art. 22) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Poichè il premio del programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all'art. 13 previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.

Art. 23) ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzia non operante per i veicoli elettrici)

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Centrale operativa

Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa **ASSISTENZA in VIAGGIO** raggiungibile al numero verde



(dall'estero: +39.02 24128 386 fax +39.02 24128 245)

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

23.1 SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi **nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino.** L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

23.2 RECUPERO DIFFICILTOSO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all'art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad **un massimo di € 260,00** per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

23.3 AUTO IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda **oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superiori le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di**

cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- a. **5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;**
- b. **30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto come previsto dall'art. 14.1.A; 15 gg. in caso di non riacquisto. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.**

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI di cui all'art. 10 delle Condizioni di assicurazione.

23.4 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua ripa razione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarti con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

23.5 TAXI PER RITIRARE L'AUTO IN SOSTITUZIONE

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

23.6 SPESE DI RIENTRO O RIMPATRIO DEGLI OCCUPANTI IL VEICOLO

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un centro autorizzato RE-NAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un bigliet-

to di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

23.7 RECUPERO DEL VEICOLO

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RE-NAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, **purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato.**

Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

23.8 RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e **ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

23.9 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una concorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferi-**

menti da una Struttura sanitaria ad un'altra.

23.10 RIMPATRIO SANITARIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

23.11 MEDICO ONLINE

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

23.12 SPESE DI PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese **fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.**

23.13 ANTICIPO DI DENARO ALL'ESTERO

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un impreveduto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito **fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.**

23.14 ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione **fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.**

23.15 ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.**

23.16 INTERPRETE ALL'ESTERO

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è, a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

23.17 AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

23.18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

23.19 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circola-

- zione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
 - d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:
 - e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
 - f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
 - g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Art. 24) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriversi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

• Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

• di un diritto d'accesso, che vi consente di ottenere:

- la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;

- copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento trattamento che vi riguardano

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

• di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.

• di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.

• di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.

• di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.

• personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.

• di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):

- in caso di uso illecito dei vostri dati;

- se contestate l'esattezza dei vostri dati;

- se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.



AFFINITY

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

A. GENERALITÀ DELL'ASSICURANDO E DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTOVEICOLO

il Sig./
la Spett.

residente in telefono

CAP città prov.

P.I./Cod.fisc. e-mail:

acquirente dell'autoveicolo modello targato

data d'immatricolazione al PRA

giorno	mese	anno
--------	------	------

 il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1

B. ASPETTATIVE DELL'ASSICURANDO

- desidera attivare delle coperture assicurative contro i danni subiti dall'autoveicolo sopra identificato? SI NO
- le coperture assicurative furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, kasko e assistenza potrebbero corrispondere alle sue esigenze di copertura? SI NO
- la scelta effettuata fra le varie garanzie offerte risponde ai suoi desideri di copertura? SI NO
- sulla base delle informazioni fornitigli dall'intermediario ritiene adeguate alle sue esigenze assicurative le coperture assicurative prescelte? SI NO

C. DICHIARAZIONE SULLA ESIGENZA DELLA COPERTURA PRESCELTA

Io sottoscritto dichiaro:

- di confermare quanto riportato nel presente modulo e di considerare la polizza coerente con le proprie esigenze assicurative,
- di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, sapendo che ciò pregiudica la valutazione del contratto alle mie esigenze.
- di essere stato reso edotto dell'incoerenza del prodotto con le mie esigenze assicurative e di voler comunque aderire alla proposta assicurativa.

D. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA COPERTURA PRESCELTA:

Io sottoscritto dichiaro di essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un'informativa completa e corretta e pertanto esprimo la volontà di aderire alla Polizza Collettiva stipulata da RCI Banque S.A. (in base alle condizioni riportate nel Set Informativo Mod. ASS.01 ed. 03/2022) come sopra indicato nella sezione C – Garanzie richieste.

Il Cliente

 _____

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO

A. GENERALITÀ DELL'ASSICURANDO E DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTOVEICOLO

il Sig./ la Spett. _____

residente in _____ telefono _____

CAP _____ città _____ prov. _____

P.I./Cod.fisc. _____ e-mail: _____

acquirente dell'autoveicolo _____ modello _____ targato _____

data d'immatricolazione al PRA _____ il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1

B. GARANZIE RICHIESTE

L'Assicurando intende pertanto assicurare il suddetto autoveicolo (in base alle condizioni riportate nell'allegato Set Informativo Mod. ASS.01 ed. 03/2022) scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle:

<input type="checkbox"/> A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI)	<input type="checkbox"/> B – FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA	<input type="checkbox"/> C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO	<input type="checkbox"/> D – KASKO GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO
GARANZIE AGGIUNTIVE: <input type="checkbox"/> VALORE A NUOVO (durata _____ mesi dalla data di decorrenza) <input type="checkbox"/> FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA <input type="checkbox"/> 2SAFE FULL <input type="checkbox"/> 2SAFE BASIC		<input type="checkbox"/> SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE	

l'assicurazione decorrerà dalle 8.00 del _____ e scadrà dopo _____ mesi

Il premio di euro* _____ di cui per imposte euro _____ deve essere versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione con una delle seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti sui conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.

* sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del _____ % sul listino in vigore.

Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare _____ l'importo mensile di euro _____ per la durata di _____ mesi sul mio conto corrente IBAN _____

L'ASSICURATO

1 di 4

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 in tema di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa l'Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto l'informativa relativa (Modulo All. 3), la dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività (Modulo All. 4), il Documento Informativo Precontrattuale, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 03/2022) e di approvare specificatamente le disposizioni. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 03/2022): art. 1 (Oggetto dell'assicurazione); art. 1.1 (Clausola di delega); art. 2 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 6 (Durata del contratto – Proroga tacita); artt. 9 A.1, 12, 13, 14, 23, 19 (Delimitazioni); artt. 16, 18, 20, 23 (Obblighi in caso di sinistro); art. 19 (Procedura per la valutazione del danno).

L'ASSICURATO

2 di 4

L'ASSICURATO dichiara di aver ricevuto il Set Informativo Mod. ASS.01 ed. 03/2022)

3 di 4

FIRMARE ANCHE SUL RETRO

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia.

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o per email, all'indirizzo: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni Generali o nelle Note Informative che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione.

L'ASSICURATO

4 di 4

Fatto a _____

, il _____

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

RCI BANQUE S.A. dà atto che il suddetto autoveicolo è stato incluso fra quelli assicurati con la Polizza Collettiva n. 8426994. L'effetto della garanzia è quello sopra indicato a condizione che il premio sia stato pagato; in caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24 del giorno del pagamento.



FORMULA FULL

Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

Soccorso stradale, traino, auto in sostituzione (fino a 30 giorni in caso di perdita totale) e altre prestazioni di assistenza in viaggio.

Altre garanzie accessorie, fra cui: atti vandalici, caduta di grandine, rottura dei cristalli.



FORMULA LIGHT

(applicabile all'interno di specifiche Campagne di vendita)

Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

GARANZIE OPZIONALI



COLLISIONE

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di **scontro con altro veicolo** identificato.



KASKO

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di **urto contro ostacoli fissi o mobili**, di ribaltamento o uscita di strada.

GARANZIA AGGIUNTIVE



2SAFE (Full o Basic)

Indennizzi aggiuntivi (anche per spese mediche) in caso di perdita totale del veicolo.



VALORE A NUOVO

Non è applicato per la durata di questa garanzia il degrado per vetustà del veicolo.



MERCE TRASPORTATA

(applicabile all'interno di specifiche Campagne di vendita)

Il furto della merce trasportata avvenuto congiuntamente al furto del veicolo assicurato.

NISSAN FINANZIARIA



in collaborazione con

